



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI
PROTEZIONE CIVILE
0831/ 307356 fax 0831/307356
e-mail aperrone@comune.ostuni.br.it

Oggetto : DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE del 30.07.2010 n. 1806. Nota interpretativa comma 2 articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 marzo 2010 n. 215, relativa al divieto di bruciare le stoppie e qualsiasi materiale vegetativo

IL SINDACO

Premesso che con Deliberazione di Giunta Regionale del 30.07.2010 pubblicata sul BURP n. 136 del 23.08.2010, sono definiti i termini e le modalità di accensione e bruciatura delle stoppie sul territorio regionale, **limitatamente al comma 2 dell'art . 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 marzo 2010 n. 215, recepito integralmente nella propria ordinanza sindacale n. 12 del 25.03.2010 e pertanto**

RENDE NOTO

- **Che il divieto di bruciare le stoppie e qualsiasi materiale vegetativo su tutto il territorio regionale prima del 1° settembre si intende applicato sui terreni che si trovano ad una distanza di almeno 100 metri da aree boscate, cespugliate e erborate, da zone delimitate dai comuni come centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale , da zone confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria .**

Si rammenta che l'accensione delle stoppie e qualsiasi materiale vegetativo può avvenire, a partire dal primo settembre, ESCLUSIVAMENTE IN GIORNI DI NON ECCESSIVO CALORE E PRIVI DI VENTO, NELLE PRIME ORE DEL MATTINO E NELLE ORE DEL CREPUSCOLO E A CONDIZIONE CHE IL FUMO NON INVADA ABITAZIONI, LUOGHI DI LAVORO, STRADE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO, TALE DA GENERARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LE PERSONE O I VEICOLI IN TRANSITO.

Dalla Residenza Comunale 1 settembre 2010

IL SINDACO
AVV. DOMENICO TANZARELLA

istruttore amministrativo Perrone Maria Aurelia -

D:\dati\utc\tutela pubb. incolumità\prot.civile\previncendi\prevenzione incendi\prev. incendi 2010\avviso.doc